



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.64

OGGETTO:

Erogazione di un contributo economico all'Associazione Genitori Santena Make per il progetto "Santena summer party festa di fine scuola" e approvazione dell'iniziativa.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventitre** del mese di **maggio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	6
	Totale Assenti:	0

Con la partecipazione del Segretario Generale **FASANO dott.ssa Laura**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Erogazione di un contributo economico all'Associazione Genitori Santena Make per il progetto "Santena summer party festa di fine scuola" e approvazione dell'iniziativa.**

Preso atto che:

L'Associazione Genitori "SANTENA MAKE" nasce nel settembre 2014 da un gruppo di genitori da tempo attivi ed impegnati a favore delle scuole del territorio santenese. Ha finalità di promozione sociale e sostiene progetti a favore dei ragazzi e delle scuole, proponendo iniziative formative, culturali e di intrattenimento dedicate alle famiglie. Opera per e con le scuole, organizzando eventi di interesse collettivo di tipo culturale, formativo o prettamente ludico, finalizzati alla raccolta di fondi da destinare a progetti ed iniziative scolastiche e comunque volti a favorire l'ampliamento dell'offerta formativa scolastica.

Viste le istanze:

- N. 5532 del 04.05.2018 con la quale l'Associazione Genitori Santena Make nella persona del legale rappresentante, ha richiesto al Comune di Santena il patrocinio per l'iniziativa "Santena summer party festa di fine scuola" – concesso dalla Giunta Comunale in data 09/05/2018;
- N. 5534 del 04.05.2018 con la quale la suddetta Associazione ha richiesto la concessione di un contributo economico da destinare alla copertura delle spese inerenti l'iniziativa in oggetto.

Illustrata di seguito la proposta progettuale presentata dall'Associazione Genitori Santena Make:

- *Il giorno 10/06/2018 - presso il Centro Sportivo Cavagnero in Via Trinità 10 di Santena - si intende realizzare una giornata di gioco per grandi, ragazzi e bambini di tutte le scuole ed aperto a chiunque voglia partecipare. L'iniziativa viene realizzata con il consueto spirito di collaborazione, coinvolgendo alcune realtà del territorio santenese che abitualmente lavorano con bambini e ragazzi, quali ASD Santena 2014, l'Associazione DAI, Estate Ragazzi dell'Oratorio, Cooperativa Cittattiva e i professori di educazione fisica della Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Falcone".*

Il ricavato della manifestazione, dedotte le spese vive, sarà destinato all'Associazione Genitori Santena Make e all'Istituto Comprensivo di Santena per sostenerne le attività. -

Rilevato che la predetta Associazione svolge, senza fini di lucro, attività che:



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

- favoriscono le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore della popolazione santenese, in particolare delle famiglie con bambini;
- promuovono la diffusione della scuola e dell'educazione;
- incoraggiano la partecipazione alla vita sociale e civile della comunità;

Verificati:

- i costi dell'iniziativa e il finanziamento comunale, nella fattispecie in misura proporzionata e adeguata;
- le finalità che legittimano l'erogazione del contributo;
- l'interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività;

Considerato il preventivo per i diritti SIAE, giunto in data 11/05/2018 dalla agenzia mandataria di Moncalieri e ammontante in € 263,30;

Accertato che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

A fronte della richiesta succitata l'Amministrazione ha quantificato in €. 500,00 il contributo economico ordinario a favore dell'Associazione Genitori Santena Make per il progetto sopra esposto.

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Dato atto che la Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che *“le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa”*

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *“I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”*.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Riscontrato che sin dal Parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: *“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.

Visto il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo *“la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti”.*

Richiamato l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che *“l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute”.*

Visto il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data 21 marzo 2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

quanto segue:

1. di approvare il programma non definitivo dell'iniziativa in oggetto, come esposto nella premessa;



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

2. di dare atto che:

- la presente deliberazione non costituisce autorizzazione all'organizzazione degli eventi, permanendo in capo all'associazione organizzatrice l'obbligo di richiedere e conseguire e depositare, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti attuativi, i vari permessi autorizzazioni, nullaosta e segnalazioni certificate di inizio attività in materia igienico sanitaria, sicurezza, acustica, viabilità e quant'altro previsto dalle disposizioni in vigore;
 - l'organizzazione degli eventi è coperta dalle polizze assicurative sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale.
3. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa all'ICA, all'Associazione Genitori Santena Make, ai Servizi Finanziari per la parte assicurativa R.C. di competenza e all'Ufficio Tecnico per l'eventuale utilizzo di attrezzature comunali;
4. di autorizzare l'erogazione, sulla base delle motivazioni in premessa, di un contributo economico ordinario a favore dell'Associazione Genitori SANTENA MAKE con sede in Santena – Piazza Martiri della Libertà n. 10, Cap 10026 – C.F. 94071310018 di importo pari ad €. 500,00, assegnando la relativa spesa al **Cap. 1512 “Manifestazioni, eventi ed iniziative a favore della popolazione” Int. 05.02.1** del PEG di cui al corrente esercizio finanziario, competenza ed esigibilità 2018;
5. di autorizzare il pagamento dei diritti di autore SIAE per totali € 263,30, assegnando la relativa spesa al **Cap. 1512 “Manifestazioni, eventi ed iniziative a favore della popolazione” Int. 05.02.1** del PEG di cui al corrente esercizio finanziario, competenza ed esigibilità 2018;
6. di dare atto che l'Associazione Genitori Santena Make dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2).
7. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
8. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

9. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella - Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, data la prossimità dell'evento in oggetto.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

Firmato digitalmente

F.to: BALDI Ugo

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

F.to: FASANO dott.ssa Laura

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.